



COMUNE DI BUDRIO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

MEDIANTE AUTOBUS

2003

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 108 IN DATA
24/09/2003.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

INDICE

- Art. 1** - Normativa di riferimento
- Art. 2** - Definizioni
- Art. 3** - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 4** - Cumulo dei titoli
- Art. 5** - Ambiti operativi e territoriali
- Art. 6** - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.
- Art. 7** - Impedimenti soggettivi
- Art. 8** – Conducenti
- Art. 9** – Requisiti per l'accesso alla professione
- Art. 10** - Idoneità morale
- Art. 11** - Idoneità finanziaria
- Art. 12** - Idoneità professionale
- Art. 13** – Concertazione
- Art. 14** - Determinazione degli organici
- Art. 15** - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 16** - Contenuti del bando di concorso
- Art. 17** - Presentazione delle domande
- Art. 18** - Commissione di concorso
- Art. 19** - Titoli di preferenza
- Art. 20** – Caratteristiche del veicolo
- Art. 21** – Materie d'esame
- Art. 22** - Validità della graduatoria
- Art. 23** - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 24** – Validità delle autorizzazioni
- Art. 25** - Inizio del servizio
- Art. 26** – Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 27** – Proseguimento dell'attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica della persona in possesso del requisito di idoneità professionale
- Art. 28** - Collaborazione familiare
- Art. 29** - Obblighi dei titolari e/o conducenti
- Art. 30** - Divieti per i conducenti
- Art. 31** - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 32** - Controllo dei veicoli
- Art. 33** - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 34** - Trasporto soggetti disabili
- Art. 35** – Vigilanza
- Art. 36** - Sanzioni
- Art. 37** - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 38** - Diffida
- Art. 39** - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 40**- Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 41** - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 42**- Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 43** - Norma di rinvio
- Art. 44** – Norma transitoria

Art. 45 - Entrata in vigore

Art. 1 Normativa di riferimento

1. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) legge regionale 2 ottobre 1998 n.30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);

d) legge regionale 26 luglio 1997 n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);

e) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);

f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);

g) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

h) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

i) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

l) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;

m) decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);

n) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

o) legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

p) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 2 Definizioni

1 - Esercita l'attività di trasportatore su strada di persone il soggetto che, esegue mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti verso corrispettivo.

2 – Ai fine del presente regolamento il servizio di N.C.C. è servizio privato di interesse pubblico, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:

- MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente;
- AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.

3 - Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L.(trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.

4 – Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse o presso gli uffici del vettore e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla L.R. 26 luglio 1997, n.23

Art. 3 Titolo per l'esercizio del servizio

1 - L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente o persona dallo stesso delegata.

2 - Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 15, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 1.

3 - Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C. . La stessa deve contenere:

- a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
- a) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4 Cumulo dei titoli

Non è consentito essere titolari di più di una autorizzazione per l'esercizio di NCC con autobus rilasciata dal Comune di Budrio.

Art. 5

Ambiti operativi e territoriali

1 - L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine dalla rimessa od aventi origine o destinazione nel Comune di Budrio.

2 - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.

3 - I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purché tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art.87, comma 1 del Codice della strada.

4 - E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.

Art. 6

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1 - Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti morali, professionali, e finanziari previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;

b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) avere la disponibilità della rimessa, anche all'aperto, nel Comune di Budrio;

d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;

e) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio e si intende: usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e la vendita con patto di riservato dominio. La disponibilità dimostrata attraverso l'usufrutto non può essere inferiore ad anni due;

g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge.

h) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada.

2 - La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idonea allo stazionamento del veicolo. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata secondo le modalità previste nel D.P.R 19 dicembre 2001, n.480, nonché all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3 – Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'ufficio comunale competente, la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, lettera a) e b).

4 - In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7 per il rilascio dell'autorizzazione.

5 - Nei casi consentiti le imprese possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000.

6 - La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa.

Art. 7 **Impedimenti soggettivi**

1 - Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956, n.1423 e succ. modificazioni (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e succ. modificazioni (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 e succ. modificazioni (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e succ. modificazioni (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- d) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. l'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata all'Amministrazione comunale.
- e) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge

- f) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore di due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione.

2 – Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1.

Art. 8 Conducenti

1 - I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.

2 - La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, è dimostrata da apposita documentazione oppure attraverso dichiarazione rilasciata all'interessato, secondo quanto previsto dal D.P.R 445/2000.

Art. 9 Requisiti per l'accesso alla professione

1 – I soggetti che intendono avviare l'attività di N.C.C. mediante autobus, dimostrano la propria idoneità morale, finanziaria e professionale, attraverso la produzione della documentazione richiesta dal D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative.

2 – Detti soggetti, inoltre, nel termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla data di inizio dell'attività, presentano al preposto ufficio comunale i seguenti documenti:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato può essere presentato in originale o in copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli enti assicurativi, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente (ad esempio copia integrale, debitamente autenticata, del libro matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoria);

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la suddetta documentazione decadono dalla autorizzazione.

3 – I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono sottoposti a verifica d'ufficio alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.

4 – Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

5 – L'autorizzazione NCC è revocata un qualsiasi momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale, nonché dei requisiti di cui all'art. 6 e l'essere incorso negli impedimenti di cui all'art.7.

6 – All'impresa che risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, a seguito di decesso o della sopravvenuta incapacità fisica o legale del titolare o del legale rappresentante, è consentito l'esercizio provvisorio dell'attività rispettivamente da parte degli eredi o del legale rappresentante del primo per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, non imputabili ai soggetti che provvedono all'esercizio provvisorio dell'impresa. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, nella gestione dell'esercizio provvisorio.

Art. 10 Idoneità morale

1 - Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:

a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;

c) quando all'esercizio di un'impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo.

2 - Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita.

3 – L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di N.C.C., allega i seguenti documenti:

- a) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare né essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- b) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
- c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 27.12.56, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.

4 – In sostituzione dei documenti di cui al comma 3, l'interessato può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

Art. 11

Idoneità finanziaria

1 – L'interessato fornisce tutte le notizie che consentano all'Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa.

2 – L'interessato, all'atto della prima richiesta volta a ottenere l'autorizzazione, allega una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 448/91, corredata di documentazione nonché dell'ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuta a tale adempimento.

3 - In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'interessato può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea attestazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie.

Tale attestato deve essere prodotto su carta intestata dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91. Tale importo è aumentato, nella misura prevista dal D.M. 448/91, per ogni veicolo facente parte del parco rotabile dell'azienda ed adibito ai vari servizi di cui quest'ultima risulti essere titolare. Tale aumento deve risultare da una attestazione integrativa o globalmente sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l'esercizio del servizio per il quale l'autobus risulti essere stato immatricolato.

Nella domanda volta ad ottenere la autorizzazione N.C.C. nonché in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'interessato dichiara espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91.

4 - Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anziché la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.

5 – In sostituzione dei documenti di cui ai commi precedenti, l'interessato può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 12

Idoneità professionale

1 - Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

Art. 13 **Concertazione**

1 – Per l'esame di problemi di carattere generale e per raccogliere indicazioni e pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, il Comune promuove il metodo della concertazione con le Associazioni d'Impresa, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Consumatori.

2 – Più in particolare il parere obbligatorio non vincolante sarà richiesto per le seguenti determinazioni:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;

Le presenze, l'ordine del giorno, i contenuti della discussione e le indicazioni conclusive dovranno risultare da una sintetica verbalizzazione. Qualora il parere, se richiesto per scritto, non venga espresso entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

Art. 14 **Determinazione degli organici**

1 - L'organico del servizio di N.C.C. è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e della metodologia, eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.

2 - Il Consiglio Comunale provvede a modificare l'organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a) adeguamento ai limiti dell'offerta teorica definita dalla Provincia di Bologna;
- b) adeguamento all'offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta;
- c) adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza di modifica dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita).

Art. 15 **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento.

2 - Qualora si verificchi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3 - L'indizione del concorso, di competenza dirigenziale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è variato il contingente numerico esistente.

4 - L'approvazione del bando è di competenza del dirigente o suo delegato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e affisso all'albo pretorio comunale.

Art .16

Contenuti del bando di concorso

1 - Il bando di pubblico concorso deve prevedere :

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;

d) le materie d'esame;

e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;

f) le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;

g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17

Presentazione delle domande

1 - Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. sono presentate al Comune di Budrio, in carta semplice, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Nella domanda sono indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo di impresa rappresentata.

2 – Il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 18

Commissione di concorso

1 - Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15 il dirigente o suo delegato nomina un'apposita Commissione di concorso.

2 - La Commissione è composta dal responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione, designati dal responsabile medesimo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3 - Valutata la regolarità delle domande di ammissione, la Commissione redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi e la sottopone all'approvazione del responsabile o suo delegato.

4 - La data dell'esame fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della suddetta data.

5 - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.

6 - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

7 - La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza, e la trasmette al dirigente per l'approvazione.

8 - La commissione valuta i titoli se il bando prevede che il concorso sia svolto per soli titoli.

Art. 19

Titoli di preferenza

1 - Nella assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:

- a) - essere concessionario da cinque anni di servizio di linea istituito nel territorio comunale, unitamente alla continuità e alla regolarità del servizio. **Punti 4**
- b) - essere titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone. **Punti 3**

Nel caso di sussistenza di questo titolo preferenziale all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione della licenza, viene revocata la licenza stessa.

- c) - essere assegnatario di licenza di noleggio autobus con conducente da almeno due anni e

- aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità. **Punti 2.**
- d) – avere una anzianità **ulteriore** rispetto a quella della lettera c), nella titolarità di **altre** licenze, purché congiunta alla regolarità e continuità nell'esercizio del servizio. **Punti 0,25 per ciascun anno sino ad un massimo di 2 punti.**
- e) - avere la residenza nel Comune di Budrio. **Punti 0,10**

Art. 20 **Caratteristiche del veicolo**

Ulteriore requisito per ottenere la licenza comunale 'autobus adibito al servizio dovrà avere i seguenti requisiti:

mezzo di tipo EURO 2 o superiore
vetustà non superiore a tre anni;

Art. 21 **Materie d'esame**

1 – L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta nelle materie sottoelencate:

- a) D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio;
- c) Conoscenza delle principali vie di comunicazione e luoghi di attrazione turistica o sedi di importanti insediamenti produttivi, commerciali, culturali;

Art. 22 **Validità della graduatoria**

1 - La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione.

2 - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria sono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 23 **Rilascio delle autorizzazioni**

1 - Il dirigente, entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 1, ovvero per la presentazione dell'autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 comma 1° lett. a) c) d) ed e).

Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'art. 7 comma 1°, lett b).

2 - Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 24
Validità delle autorizzazioni

1 – Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, ogni quinquennio dalla data del rilascio, a verifica da parte dell'Amm.ne Comunale al fine di accertare il permanere dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2 – Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di verifica, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Tuttavia nei casi di cui all'art. 6, comma 1°, lett. f), qualora la perdita sia dovuta a cause di forza maggiore è concesso un congruo termine per riottenere il requisito perduto.

Art. 25
Inizio del servizio

1 - Nel caso di assegnazione ex novo dell'autorizzazione, o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2 - Detto termine può essere prorogato di altri 4 (quattro) mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio e debitamente documentato.

Art. 26
Trasferibilità per atto tra vivi

1 – In caso di trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa, debitamente documentato, sussistendone i requisiti, l'autorizzazione può essere rilasciata al subentrante. La richiesta, sottoscritta dal titolare è presentata al Comune di Budrio unitamente a:

- a)** copia autentica dell'atto di cessione di azienda;
- b)** dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta;
- c)** documentazione comprovante il possesso, da parte subentrante designato, dei requisiti indicati all'art. 22, ovvero dichiarazione sostitutiva.

2 – Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, quando il cedente sia titolare di autorizzazione dal almeno un anno.

3 – Le Società cooperative, i Consorzi, le Società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.

Art. 27

Proseguimento dell'attività in caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica della persona in possesso del requisito di idoneità professionale.

1 – All'impresa individuale che risulta priva di un gestore munito di idoneità professionale, a seguito del decesso o della sopravvenuta incapacità fisica, è consentito l'esercizio provvisorio dell'attività rispettivamente da parte degli eredi per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriore 6 (sei) mesi per gravi e comprovati motivi.

2 – Analogamente è consentito l'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente per il periodo indicato nel comma 1).

3 – Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

4 – Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio d'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni nei modi, con le forme e nei limiti previsti dall'art.7 del D.M. n. 448/91.

5 – Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, nell'esercizio provvisorio.

Art. 28

Collaborazione familiare

1 - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

A tal fine, la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera b), c) ed e).

Qualora il titolare non sia in possesso del requisito di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto dal collaboratore familiare da dimostrarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell'impresa stessa o da una o più persone designate dal titolare per l'attività di direzione dell'attività di trasporto ed inserita nella struttura dell'impresa in qualità di dipendente mediante produzione dell'estratto in copia autentica del libro matricola e del libro paga.

Art. 29

Obblighi dei titolari e/o conducenti

1 - I conducenti degli autobus in servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;
- e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale (ufficio oggetti rinvenuti);
- f) comunicare all'Ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni;
- g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica;
- h) comunicare entro 15 (quindici) giorni, all'Ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.

Art. 30 Divieti per i conducenti

1 - E' fatto divieto ai conducenti di autobus in servizio di NCC:

- a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- e) trasportare passeggeri in piedi.

Art. 31 Caratteristiche dei veicoli

1 - Gli autobus in servizio di NCC di cui al presente Regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere muniti di cronotachigrafo;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;
- d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
- e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1(una) valigia per passeggero;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica, inamovibile, collocata nella parte posteriore del veicolo, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
- i) avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

Art. 32 Controllo dei veicoli

1 - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 30 del presente Regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2 - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, è dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 41 .

3 - I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio comunale competente.

4 - L'Ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

Art. 33

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. a mezzo autobus

Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 34

Trasporto soggetti disabili

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 35

Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 36

Sanzioni

1 – Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2 – Nel caso in cui l'accertamento della violazioni alle norme del presente regolamento non possa avvenire in via diretta ed immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'eventuale infrazione, con indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento, del termine per la conclusione dello stesso, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- b) l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte o altri documenti relativi alla contestazione dei fatti addebitati;
- c) l'ufficio comunale competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo al dirigente o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento;

- d) il dirigente competente o suo delegato emette il provvedimento sanzionatorio o d'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 37

Sanzioni amministrative pecuniarie

1 – Per le violazioni al presente Regolamento, esclusi i casi di cui all'art. 38, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs: 267/2000 e del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.

2 – Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della violazione, nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento, una somma fissa da determinarsi in via generale con deliberazione della Giunta comunale.

3 - Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire alla Amministrazione comunale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

4 – Il dirigente competente o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 38

Diffida

1 - Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno, in una sanzione prevista dal presente Regolamento è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Art. 39

Sospensione dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione è sospesa dal dirigente competente o da suo delegato per un periodo di mesi 1 (uno), quando il titolare o i collaboratori, dipendenti o sostituti siano incorsi nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 38 nell'arco di due anni.

2 – Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 40
Sospensione cautelare dal servizio

1 - Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 41
Decadenza dell'autorizzazione

1 - E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;

b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;

c) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'art. 25 (Inizio del servizio);

d) a seguito di 3 (tre) provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi 5 (cinque) anni ai sensi dell'art. 39 (Sospensione dell'autorizzazione);

e) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 2 (Controllo dei veicoli);

f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2 – Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art.36 (Sanzioni).

3 - La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42
Abrogazione di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento N.C.C., per la parte relativa al servizio con autobus, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28.02.91, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO nella seduta del 22.03.1991, prot. 5093.

b) tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art .43
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.

Art .44
Norma transitoria

Dalla data in cui entra in vigore il presente regolamento, è consentito, fino a nuova immatricolazione, l'esercizio dell'attività di N.C.C. con veicolo abilitato al trasporto di nove persone compreso il conducente, ai titolari che già dispongono di tale veicolo autorizzato ai sensi del precedente regolamento.

Art.45
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto medesimo.